

La reperibilità è orario di lavoro: ASL condannate

Recenti sentenze del Tribunale di Bari (consultabile in allegato) e Potenza hanno condannato le ASL a concedere ai dipendenti che svolgono reperibilità festive, equivalenti giornate di riposo compensativo, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi dal 1998 in poi. La normativa europea considera, infatti, orario di lavoro anche la reperibilità.

Così recita la sentenza: “il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a fruire dei riposi compensativi per i turni di pronta disponibilità prestati in giornata festiva, computando quest'ultimi nel debito orario settimanale; condanna la ASL a concedere ai ricorrenti, per i turni di pronta disponibilità svolti in giornata festiva, equivalenti giornate di riposo compensativo: dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità; per l'effetto, condanna l'ASL a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno così determinato, una somma corrispondente alla metà della retribuzione ordinaria per ciascuno dei giorni di cui al ricorso dal 01.7.1998 sino alla data della presente decisione, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo ed interessi legali sulle somme via via rivalutate”.

La decisione assunta dal Tribunale è conforme ad altre del Tribunale e della Corte di Appello di Potenza, e, peraltro, anche per quanto affermato dalla Direttiva europea in materia di orario di lavoro, considera tale sia il tempo durante il quale il lavoratore è al lavoro, sia quello quando il lavoratore è disponibile/ reperibile.

Le decisioni giurisprudenziali partono dal presupposto che la pronta disponibilità/reperibilità in giornata festiva (anche senza la effettiva chiamata in servizio) limita il diritto al riposo settimanale del lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione).

Quando ciò avviene, al dipendente deve essere consentito di fruire di un riposo compensativo senza che debba essere costretto a recuperarlo con prestazioni orarie aggiuntive all'orario di lavoro settimanale. Le sentenze hanno anche stabilito il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi, pari alla metà della retribuzione ordinaria per ciascuno dei turni prestati in giornata festiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi, dal 1998 in poi.

Considerato che la materia riveste particolare importanza per i lavoratori impegnati nel servizio di disponibilità/reperibilità, l'FSI, unico sindacato in provincia, ha inteso dare massima diffusione al dispositivo e di promuovere sul territorio, se del caso, procedimenti vertenziali mettendo a disposizione degli iscritti i propri Uffici Legali per veder riconosciuto il diritto dei lavoratori nei sensi di cui alle innanzi richiamate decisioni giurisprudenziali.